



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, ovvero lo strumento - previsto dal Regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013 - all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (nel prosieguo, per brevità, anche "PON SPAO"), approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha appunto disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per quanto qui di interesse, nelle attività di gestione e controllo dei Programmi Operativi Nazionali nelle materie di competenza;

CONSIDERATO che a far data dal 1 gennaio 2017 l'ANPAL è dunque subentrata

ex lege nella titolarità dei PON sopra individuati;

CONSIDERATO che negli ambiti di programmazione detti l'ANPAL, attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di Certificazione dei PON suindicati;

CONSIDERATO che, in particolare, con riferimento ai suddetti PON, in qualità di Autorità di Certificazione, l'ANPAL svolge un ruolo chiave - sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi - nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di controllo e rendicontazione necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;

CONSIDERATO che la complessità del quadro attuativo di riferimento (ed in particolare la recente riprogrammazione dei PON sopra indicati, la composita natura degli interventi attivati in attuazione dei medesimi, la numerosità degli Organismi con funzioni delegate di gestione e controllo, le esigenze di integrazione ed adeguamento del sistema di verifiche ed adempimenti di competenza dell'AdC derivanti da atti ed interventi medio tempore adottati in particolare dai Servizi della Commissione europea, anche a seguito di sessioni di audit svolte sul sistema) e la necessità di imprimere una accelerazione alla sua attuazione, in vista dei target comunitari prefissi, richiedono l'acquisizione di supporto tecnico adeguato per consistenza e qualificazione;

CONSIDERATO che, ai fini del corretto assolvimento dei compiti affidati, la scrivente Agenzia si avvale - giusta previsioni contenute negli stessi Programmi - di operatore specializzato dal quale acquisire i necessari servizi di assistenza tecnica e gestionale;

VISTO il contratto a questo effetto stipulato, a seguito di pubblica gara, in data 5 ottobre 2015 (rep. MLPS. n. 303/2015, CIG 6185747FE4) attraverso cui il MLPS - DG PASLF (ora ANPAL) ha affidato al RTI composto da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) e Consedin S.p.A. (mandante), lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'Amministrazione medesima nell'ambito delle attività connesse alla certificazione dei programmi FSE 2007-2013 e 2014-2020;

CONSIDERATO che il detto contratto è previsto pervenire a scadenza in data 05/09/2018 (giusta le previsioni del contratto detto, nonché la rideterminazione del termine di conclusione delle attività disposta con la nota prot. ANPAL n. 9633 del 30/07/2018, restituita sottoscritta per accettazione da parte di entrambe le imprese del RTI fornitore in data 02/08/2018);

CONSIDERATO che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto permane in capo ad ANPAL ed anzi, per singolo Programma, risulta accresciuto, la complessità, l'articolazione, la criticità e le dinamiche fortemente evolutive delle funzioni e dei compiti affidati non consentendo l'efficace svolgimento dei

medesimi attraverso l'opera dei soli Uffici interni;

CONSIDERATA la riserva formulata negli atti di gara da cui deriva il contratto rep. 303/2015 suindicato (paragrafo 5 del capitolato prestazionale) in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto detto, per un importo non superiore all'80 % dell'importo di aggiudicazione, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006 (applicabile alla fattispecie in conformità al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016, punto 1, alinea 1);

CONSIDERATA la richiesta esplorativa inoltrata dalla scrivente Agenzia al RTI titolare del contratto suddetto - con nota del 10/07/2018 n. 8682 - avente ad oggetto la definizione di proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello attualmente prestato, ai sensi delle disposizioni su richiamate;

CONSIDERATO che all'interno di tale nota sono individuati alcuni dei principali ambiti di intervento oggetto del nuovo affidamento, tipologicamente e funzionalmente compresi nelle Linee di servizio del contratto base ed in conformità al progetto originario (al netto del programmato esaurimento, medio tempore realizzatosi, delle attività relative ai PON FSE afferenti alla programmazione 2007 - 2013), nonché il periodo di durata dello stesso, in coerenza con il fabbisogno di specifico riferimento;

CONSIDERATA la proposta tecnico-economica definita dal suddetto RTI - a seguito di ampie interlocuzioni tecniche con gli Uffici della scrivente Agenzia - da quest'ultimo trasmessa con nota in data 01/08/2018;

RITENUTA la rispondenza di tale proposta al fabbisogno dell'Agenzia nel periodo individuato, compreso il profilo dell'organizzazione delle attività e della relativa tempistica di espletamento, nonché il profilo della struttura e composizione del gruppo di lavoro dedicato;

CONSIDERATO in particolare che il gruppo proposto presenta una conformazione di base analoga a quella del gruppo originario ed è composto da figure professionali corrispondenti per tipologia, caratteristiche curriculari e ruolo funzionale (capoprogetto, coordinatori, esperti senior 1, esperti senior 2 ed esperti junior), seppure risulta caratterizzato da una relativa maggiore incidenza delle figure con specializzazione di livello superiore nello specifico settore di intervento, così richiesta per far fronte alle esigenze mediamente accresciute di supporto qualificato conseguenti alla evoluzione del quadro amministrativo e regolamentare di riferimento;

CONSIDERATO infatti che tale quadro, già tradizionalmente connotato da consistenti dinamiche evolutive interne, è stato nel periodo oggetto di specifici interventi di regolamentazione / sistematizzazione esecutiva da parte della Commissione europea, sotto forma specialmente di Linea guida, particolarmente rilevanti (ad esempio: "Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli

importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili”; oppure: “Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti”);

CONSIDERATO che dai suddetti interventi è derivato un sensibile incremento degli oneri istruttori adempimentali e certificatori in carico alle Autorità di Certificazione del sistema, con riferimento - in particolar modo, ma certamente non soltanto - ai compiti di certificazione dei bilanci annuali dei rispetti Programmi;

VISTA la Convenzione sottoscritta da CONSIP s.p.a. in data 27 luglio 2018, per i servizi compresi nel Lotto n. 9 della procedura di gara per la fornitura di “supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”, con fornitore affidatario il RTI formato da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a., mandataria, ed Ecoter s.r.l., mandante;

CONSIDERATO che con atto del 4 maggio 2018 la scrivente Agenzia ha aderito alla Convenzione detta, con riferimento in particolare all'erogazione di servizi di assistenza tecnica in favore dell'Autorità di Gestione dei PON a propria titolarità;

CONSIDERATO che, in ragione di tale acquisto, nonché di altri concorrenti acquisti operati a valere sul medesimo Lotto n. 9 della detta Convenzione da parte delle altre Amministrazioni aventi diritto, il budget complessivo del suindicato Lotto (aumento del sesto e settimo quinto compresi) risulta interamente impegnato;

CONSIDERATO che la stessa CONSIP, espressamente interpellata sul punto dalla scrivente Agenzia con nota del 6837 del 05/06/2018, ha comunicato, con nota n. 18783 del 12/06/2018, che nella pianificazione delle attività della medesima non è previsto “di avviare lo sviluppo di una nuova gara entro la fine del corrente anno”;

CONSIDERATO che da ciò - unitamente alla verificata assenza di altre iniziative Consip utili per l'acquisto dei servizi di supporto di cui trattasi e tenuto conto della oggettiva impossibilità per la scrivente Agenzia di far fronte ai compiti alla stessa assegnati in assenza di adeguato supporto specialistico - deriva la necessità, per la scrivente Agenzia, di provvedere ad autonomo acquisto dei servizi detti, secondo le procedure di legge;

CONSIDERATO oltretutto che i corrispettivi unitari stabiliti nel contratto rep. 303/2015 risultano significativamente inferiori a quelli stabiliti all'interno della Convenzione Consip sopra richiamata, con conseguente significativo risparmio di spesa;

CONSIDERATO che, sempre ai fini di risparmio di spesa, è stato richiesto al su indicato RTI titolare del contratto detto (il quale ha accettato) di ridurre ulteriormente del 5 % i suddetti corrispettivi unitari;

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti e delle condizioni normative,

tecniche, economiche e fattuali necessarie per poter procedere all'affidamento di servizi analoghi al medesimo prestatore, ai sensi del cit. art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 163/2006 (servizi analoghi, conformi al progetto di base originario, in ripetizione di servizi già svolti in virtù di contratto stipulato, a seguito di pubblica gara, nel triennio precedente, giusta apposita riserva nei relativi atti di gara), in coerenza sostanziale, altresì, per quanto possa occorrere, con la corrispondente previsione di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

DATO CONTO ad ogni buon fine che, al momento della indizione della procedura di gara da cui deriva il contratto originario, la stazione appaltante non era nelle condizioni di poter utilmente stabilire, per quest'ultimo, una durata maggiore di quella in effetti stabilita, non potendo avere contezza della consistenza e delle caratteristiche concrete delle esigenze a cui avrebbe dovuto far fronte successivamente al primo periodo gestionale della Programmazione di riferimento (atteso anche il periodo di ridefinizione delle strutture, delle attribuzioni, degli organici e delle funzioni correlato alla costituzione della scrivente Agenzia, seguiti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2015 (giusta legge delega n. 183 del 2014);

CONSIDERATO pertanto che l'esigenza di nuovo supporto, a seguito del primo periodo, si è compiutamente definita e concretizzata successivamente al primo affidamento, la cui durata e consistenza specifica sono state inizialmente definite secondo giustificate ragioni di buona amministrazione;

RITENUTA dunque la ricorrenza di tutti i presupposti formali e sostanziali richiesti dalla normativa di specie, anche valutati alla luce delle posizioni espresse dalle Autorità di settore;

CONSIDERATO che una delle Società partecipanti al su indicato RTI ed esattamente PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. risulta destinataria di provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (n. 26185/2017), in ragione di intese anticoncorrenziali riscontrate nell'ambito di procedura di gara Consip per servizi di AT alle AdA di programmi cofinanziati UE;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, in quanto chiamata a verificare che la circostanza suddetta non risulti ostativa rispetto a nuovi affidamenti, ha conseguentemente inviato alla detta Società, con nota n. 8824 del 13.07.2018, richiesta di ogni utile delucidazione e documentazione utile a riguardo;

VISTA la nota presentata a riguardo dalla detta Società in data 18/07/2018, corredata dalla documentazione del caso;

VISTO il verbale del RUP del 03/08/2018, nel quale è dato conto, sulla base di quanto riportato nella nota medesima, della insussistenza dei presupposti per considerare la circostanza detta (sanzione pecuniaria dell'AGCM) impeditiva, nel caso di specie, dell'affidamento di servizi analoghi sopra delineato;

CONDIVISE le relative valutazioni e conclusioni formulate dal RUP nel su indicato verbale, anche con riferimento all'offerta presentata dal RTI;

CONSIDERATA dunque l'adeguatezza e convenienza della proposta tecnico-economica presentata dal RTI formato da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. e Consedin s.p.a.;

VISTO il decreto direttoriale di autorizzazione a contrarre n.354 del 30 agosto 2018;

VISTO il Contratto per l'affidamento di “Servizi di assistenza tecnica e gestionale all’Autorità di Certificazione dei programmi FSE a titolarità di ANPAL, in ripetizione dei servizi analoghi già affidati con contratto del 14 maggio 2015, rep. ML 303/2015” - CIG 7587347CCE - stipulato in data 6 settembre 2018 con il RTI formato da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. e Consedin s.p.a.;

VISTO l’art. 11 del d.lgs. 163/2006 e per quanto possa occorrere, gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006, il contratto per l'affidamento di “Servizi di assistenza tecnica e gestionale all’Autorità di Certificazione dei programmi FSE a titolarità di ANPAL, in ripetizione dei servizi analoghi già affidati con contratto del 14 maggio 2015, rep. ML 303/2015” CIG 7587347CCE - stipulato in data 6 settembre 2018 con il RTI formato da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. e Consedin s.p.a. è a tutti gli effetti approvato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente)